



**COMUNE DI BREDI DI PIAVE**

**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE  
DEGLI ORTI URBANI**

## **INDICE**

ART. 1 - Oggetto e Finalità

ART. 2 - Aree da destinare ad orti comunali

ART. 3 - Requisiti per l'assegnazione

ART. 4 - Durata e regime dell'assegnazione

ART. 5 - Modalità di assegnazione

ART. 6 - Obblighi del Comune

ART. 7 - Obblighi degli assegnatari

ART. 8 - Onerosità dell'assegnazione

ART. 9 - Revoca dell'assegnazione

ART. 10 - Rinuncia

ART. 11 - Assemblea degli assegnatari

ART. 12 - Comitato di gestione

ART. 13 - Vigilanza

ART. 14 - Responsabilità

ART. 15 - Disposizioni finali

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti, allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione e socializzazione dei residenti nel Comune di Breda di Piave.
2. Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.
3. Il presente Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti, secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità della gestione.

## **ART. 2 – AREE DA DESTINARE AD ORTI COMUNALI**

1. Le aree destinate ad orti sono di proprietà comunale e sono individuate dalla Giunta Comunale.
2. Ogni orto ha le dimensioni che saranno stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale e sarà delimitato mediante segnaletica (paletti) con indicazione del numero identificativo dell'appezzamento.
3. E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti e fiori.
4. Oltre ai singoli orti, all'interno dell'area sono ricavati spazi comuni per:
  - passaggi pedonali principali;
  - eventuali ricoveri per attrezzi;
  - contenitori per il riciclo dei resti vegetali;
  - pozzo e punti di prelievo acqua per irrigazione.

Il posizionamento di altre strutture e/o attrezzature utili alla corretta gestione degli orti dovranno essere concordate tra tutti gli assegnatari e l'Ufficio tecnico comunale.

## **ART. 3 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel Comune di Breda di Piave che ne hanno fatto richiesta a seguito di avviso pubblico.
2. Gli assegnatari, e i componenti dei loro nuclei familiari, non devono risultare proprietari o avere la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale.
3. Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata la revoca di una precedente assegnazione di orti comunali.
4. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione di più persone, la domanda può essere presentata, in forma unitaria, anche da due o più soggetti per uno stesso lotto, aventi tutti comunque i requisiti previsti dal presente Regolamento. In tal caso si farà riferimento sempre al soggetto che sottoscriverà l'istanza in qualità di referente unico. Lo stesso sarà ritenuto l'unico responsabile diretto per la conduzione del lotto. Sull'istanza dovranno essere comunque indicati tutti gli altri soggetti che interverranno nella conduzione del lotto assegnato (nome, cognome, data di nascita, residenza in Comune di Breda di Piave).

#### **ART. 4 - DURATA E REGIME DI ASSEGNAZIONE**

1. L'assegnazione ha durata per quattro stagioni agrarie. Per stagione agraria si intende il periodo che va dall'11 Novembre al 10 Novembre dell'anno successivo.
2. Alla scadenza, l'assegnatario deve rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimangono a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. L'appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non può in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
4. Assegnatario dell'orto si considera l'intero nucleo familiare anagrafico del richiedente. Pertanto, potrà essere assegnato un solo orto per ciascun nucleo familiare richiedente.
5. L'Amministrazione Comunale può stabilire di riservare alcuni appezzamenti per particolari destinatari o destinazioni.
6. Qualora rimanessero dei lotti liberi dopo l'assegnazione a tutti i richiedenti in graduatoria, gli stessi potranno essere concessi, previa richiesta, ai medesimi assegnatari per la durata di un anno, ed in ordine di graduatoria.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

1. Entro il 1° Settembre dell'anno di scadenza delle assegnazioni, sarà pubblicato l'avviso di assegnazione dei lotti destinati ad orti comunali.
2. L'avviso, che riporta i criteri di assegnazione e fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.
3. L'assegnazione avrà luogo mediante concessione rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico in base alla graduatoria delle domande pervenute in Comune entro il termine di scadenza fissato nell'avviso.
4. Al fine della assegnazione dei lotti, si procederà alla formazione della graduatoria di tutte le richieste presentate entro i termini indicati dall'avviso pubblico, previa assegnazione di un punteggio derivante dalle priorità, precedenza o preferenze sotto specificate.

I punteggi vengono così determinati:

1) fascia d'età del richiedente (con riferimento alla data di pubblicazione dell'avviso):

- oltre 70 anni compiuti: punti 20
- da 51 e sino a 70 anni compiuti: punti 17
- fino a 50 anni compiuti: punti 13

2) portatore di handicap: punti 20

3) dimensioni del nucleo familiare (con riferimento alla data di pubblicazione dell'avviso):

- oltre 7 componenti: punti 20
- da 5 a 6 componenti: punti 16
- da 3 a 4 componenti: punti 13
- fino a 2 componenti: punti 5

La graduatoria sarà formata in base al punteggio complessivo conseguito dalle singole istanze. In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata nell'ordine e con riferimento al punteggio conseguito rispetto ai criteri 1), 2), 3). In caso di ulteriore parità di punteggio, la priorità sarà determinata in riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Infine, in caso di ulteriore parità di punteggio, la priorità sarà determinata tramite sorteggio. Sarà ammessa la partecipazione alla procedura di sorteggio di un solo componente per nucleo familiare.

5. La graduatoria così formulata è pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune; a ciascuna richiesta sarà inviato riscontro scritto.
6. Il richiedente, dopo la scadenza della concessione, il quale rientri nuovamente tra gli aventi diritto, ha diritto all'assegnazione dello stesso lotto di terreno che aveva in precedenza.
7. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati fino alla fine della stagione agraria. Su presentazione di richiesta scritta, il familiare convivente, avente i requisiti stabiliti dal Regolamento, potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal Regolamento.
8. Qualora, in corso di validità della graduatoria, si rendessero disponibili dei lotti e la graduatoria fosse esaurita, si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso straordinario, a seguito del quale tali lotti saranno assegnati con le modalità di cui ai commi precedenti.
9. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, avranno comunque validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune provvede (eventualmente anche avvalendosi di altri soggetti per le varie procedure):

1. alla predisposizione e all'organizzazione dell'area, con l'individuazione dei lotti destinati ad orti;
2. all'assegnazione degli orti tramite specifico avviso pubblico;
3. alla messa a disposizione di contenitori/aree per il riciclo dei resti vegetali;
4. al pagamento di eventuali utenze, ritenute necessarie dal Comune stesso.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI**

Ogni assegnatario è tenuto a:

1. coltivare direttamente l'orto assegnato, escludendo la possibilità di avvalersi di mano d'opera retribuita;
2. sostenere direttamente tutte le spese relative alla coltivazione dell'orto assegnato;
3. non accedere agli orti con autoveicoli o motoveicoli;
4. munirsi, per la coltivazione, di attrezzatura personale;
5. utilizzare tecniche di coltivazione naturale, che valorizzino la fertilità del suolo;
6. non usare fitofarmaci, antiparassitari, prodotti chimici, sostanze pericolose inquinanti o pericolose per la salute pubblica;
7. non recintare il lotto assegnato;
8. mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso, curando anche la pulizia da erbacce e altro delle parti comuni;
9. non danneggiare in alcun modo altri orti;
10. non scaricare materiali, anche se non inquinanti e portare presso la propria abitazione i rifiuti prodotti negli orti, che non siano resti vegetali, provvedendo al loro conferimento al servizio pubblico di raccolta;

11. realizzare eventuale allestimento di ricoveri attrezzi solo in forma collettiva con altri assegnatari e comunque previa autorizzazione del Comune;
12. provvedere affinché i residui vegetali che si intendono trasformare in compost siano depositati, a cura e spese degli assegnatari, negli appositi contenitori, nelle compostiere o interrati nel proprio orto, senza creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) nel contesto urbano o verso gli altri orti;
13. non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare, fatto salvo specifiche iniziative concordate con l'Amministrazione Comunale;
14. non concedere ad altri, sotto alcuna forma, l'utilizzo del terreno assegnato;
15. non allevare e/o tenere in custodia animali nell'area assegnata;
16. consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra un orto e l'altro;
17. mantenere relazioni corrette con gli altri assegnatari degli orti, pena la revoca della concessione;
18. non accendere fuochi di qualsiasi genere; è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
19. non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
20. non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
21. comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto.

#### **ART. 8 - ONEROSITA' DELL'ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione di un orto per la durata nominale di quattro stagioni agrarie comporta il versamento, annuale entro il 30 novembre di ogni anno di assegnazione, di un contributo economico, a titolo di rimborso delle spese vive e di consumo, determinato dalla Giunta Comunale.

La rinuncia all'utilizzo dell'area o la revoca della concessione non dà diritto al rimborso, neanche parziale, della quota versata.

#### **ART. 9 - DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

Costituisce causa di decadenza l'inosservanza di quanto disposto dal presente Regolamento ed in particolare:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti di qualsiasi natura, diversi da quanto autorizzato espressamente dal Comune;
- detenzione e ricovero, anche provvisorio, di animali di qualsiasi genere;
- non utilizzo diretto dell'area;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- uso di fitofarmaci, antiparassitari, prodotti chimici, sostanze pericolose inquinanti o pericolose per la salute pubblica;
- mancato pagamento del contributo economico di cui al precedente articolo.

La revoca dell'assegnazione potrà, inoltre, avvenire nelle seguenti ipotesi:

1. per sopravvenuta ed accertata perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
2. per inadempimenti agli obblighi di cui al presente Regolamento;
3. nel caso in cui l'orto rimanga incolto per almeno un anno;

4. nel caso di ripetute segnalazioni riferite dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 12;
5. per il commercio delle produzioni degli orti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, punto 13.

Il concessionario decadrà inoltre automaticamente dalla concessione nel momento in cui trasferisca la residenza fuori dal Comune di Breda di Piave.

Il Comune di Breda di Piave si riserva, in caso di sopravvenienza di motivate esigenze di pubblico interesse, la facoltà di revoca della concessione, con preavviso di 30 giorni.

L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità del Comune.

#### **ART. 10 - RINUNCIA**

Coloro che intendono rinunciare alla particella assegnata, devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di Agosto dell'anno in cui si verifica la volontà di rinuncia, allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

#### **ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI**

1. Per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, è convocata l'assemblea di tutti gli assegnatari.
2. L'assemblea è il principale organismo di gestione sociale dell'area ortiva, essendo costituita da tutti gli assegnatari dell'area stessa.
3. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato o da un incaricato dal Sindaco.
4. Quando se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione Comunale convoca l'assemblea degli assegnatari. L'assemblea è convocata anche su richiesta di almeno 1/3 degli assegnatari, che inoltreranno tale richiesta all'Amministrazione Comunale, proponendo l'ordine del giorno.
5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli assegnatari. La convocazione va comunicata almeno 7 giorni prima della riunione.
6. Delle sedute dell'assemblea è redatto verbale a cura di uno degli assegnatari di volta in volta individuato dall'assemblea stessa.

#### **ART. 12 – COMITATO DI GESTIONE**

1. E' istituito un Comitato di gestione degli orti comunali nominato dall'assemblea degli assegnatari e composto da n. 3 assegnatari, di cui uno indicato come Referente per il Comitato.
2. Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:
  - a. esprimere indirizzi, pareri e proposte sulle norme e modalità di gestione degli orti comunali;
  - b. curare le relazioni con gli assegnatari degli orti, fornendo anche indicazioni sulla manutenzione delle parti comuni;
  - c. segnalare eventuali disagi e/o difformità dalle norme o dal Regolamento nella gestione.
3. Il Comitato è convocato dal Referente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 2 degli assegnatari degli orti componenti il Comitato stesso e, comunque, almeno una volta all'anno.

#### **ART. 13 – VIGILANZA**

Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali, ai quali è consentito libero accesso ai lotti assegnati al fine di verificarne la corretta condotta nella loro conduzione.

#### **ART. 14 – RESPONSABILITA'**

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose all'interno dell'area adibita ad orti urbani, relativi all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari ed all'uso di attrezzi o strumenti per la coltivazione.
2. L'Amministrazione Comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzioni di servizi che si possano verificare.

#### **ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento potrà essere modificato in ogni momento, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti raccolti. Le eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.
2. Le eventuali innovazioni, pena la revoca della concessione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.